

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura)

### 75° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione

« Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481-B), (D'iniziativa dei senatori Medici ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE . . .	Pag. 1131, 1132, 1133 e <i>passim</i>
ARTIOLI . . . . .	1132
DEL PACE . . . . .	1135
FELICI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	1133
ROSSI DORIA . . . . .	1133
ZANON, relatore alla Commissione . . .	1131, 1133

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

DEL PACE, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481-B), d'iniziativa dei senatori Medici ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale », d'iniziativa dei senatori Medici, Zanon, Scardaccione, Benaglia, Rossi Doria, Spadolini, Valitutti e Tanga, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zanon di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

ZANON, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre

tario, onorevoli colleghi, faccio brevemente il punto sul disegno di legge, ricordando che è stato da noi approvato dopo ampia discussione e dopo una accurata elaborazione in sede di Sottocommissione; inoltre, anche alla Camera è stato approvato dopo ampia discussione ed è stato modificato solo agli articoli 1, 2, 3, 30, 31 e 33. Non si tratta, per lo più, di sostanziali modifiche, ma di specificazioni e di interventi di coordinamento, che forse erano anche sfuggiti alla nostra Commissione

L'articolo 1 è stato modificato sopprimendovi le parole: « o altro equipollente ». Tale modifica, sotto certi aspetti, può dispiacere, perchè con quelle parole, inserite nel testo dalla Sottocommissione, era nostro intendimento tener conto delle lauree diverse dalle lauree in scienze agrarie e scienze forestali, quale ad esempio la nuova laurea in scienze della produzione animale. Ora, se vogliamo essere sinceri, dobbiamo riconoscere che la formula non era chiara e si prestava a sviluppi incerti, per cui le perplessità manifestate alla Camera non sono state del tutto infondate. Vorrei caldeggiare che da parte della nostra Commissione venga presa un'iniziativa legislativa, relativa ai nuovi titoli conseguiti con i corsi di laurea specialistici, che sia formulata esattamente, in modo da non destare alcuna perplessità.

La modifica apportata all'articolo 1, per coordinamento, è stata ripetuta agli articoli 3 e 30, nei quali sono state soppresse tutte le dizioni che facevano riferimento alla suddetta equipollenza.

Le precisazioni apportate all'articolo 2 sono utilissime al fine di una migliore specificazione del lavoro di gruppo, nel caso di incarichi di notevole complessità. Sono state anche meglio specificate le acquisizioni delle due categorie professionali, di cui trattasi, in merito alle costruzioni rurali; dico subito — e sono in dovere di dirlo — che quando si cita l'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, relativo al regolamento dei geometri, evidentemente ci si riferisce alla lettera 1) che contempla i lavori comuni alle due categorie in relazione alle costruzioni rurali, perchè le costruzioni civili, o le altre costruzioni che non sono comuni alle due

categorie, restano esclusivamente di competenza dei geometri.

Quindi, non si è voluto invadere il campo di altre professioni; sempre per la stessa ragione, qualche riga sotto è stata aggiunta la dizione « sempre nei limiti delle competenze dei geometri », tenendo conto di quanto giustamente hanno fatto osservare gli ingegneri a proposito della citata legge sul cemento armato, circa le competenze che in questo settore spettano ai dottori agronomi limitatamente alle attribuzioni comuni con i geometri. Si sono, così, doverosamente chiariti, sia nei confronti dei geometri che nei confronti degli ingegneri, i compiti dei dottori agronomi e forestali comuni con le altre categorie professionali.

All'articolo 33, per maggiore esattezza, è stato precisato che coloro che si trasferiscono all'estero potranno mantenere l'iscrizione nell'albo; il testo del Senato parlava impropriamente di iscrizione nell'ordine e si è voluta, quindi, migliorare la dizione.

Illustrate queste poche modifiche, data l'estrema urgenza di provvedere nel settore, raccomanderei vivamente ai colleghi di volerle ratificare con la loro approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Zanon per l'apprezzabile lavoro compiuto nella stesura e nella discussione del disegno di legge durante la prima lettura presso il Senato, dimostrato anche dalle modifiche di modesta entità che la Camera ha apportato al testo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate.

**A R T I O L I .** Mi pare che il senso delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, come ha detto lo stesso relatore, sia quello di ulteriori precisazioni. Io prendo la parola per ricordare che mentre alla Camera, in data 3 dicembre, questo disegno di legge veniva approvato, al Senato, in data 30 ottobre 1975, la Commissione pubblica istruzione aveva approvato, in sede deliberante, un altro disegno di legge, ora all'esame della Camera, con il quale veniva riconosciuta la equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con quella in agraria.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Cito testualmente quel provvedimento, che porta il n. 1218: « La laurea in scienze della produzione animale conferita... è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi, dell'esame di Stato per l'abilitazione, dell'esercizio della professione di dottore agronomo e dell'iscrizione in apposita sezione nel relativo albo professionale ».

Sottolineo il fatto che i corsi per il conseguimento della suddetta laurea sono regolarmente istituiti, secondo quanto stabilito dal Ministero della pubblica istruzione, e che attualmente si svolgono nelle tre facoltà di Bologna, di Milano e di Pisa.

Ora, a me sembra che il testo approvato dalla Commissione pubblica istruzione del Senato — ammesso che trovi analoga approvazione alla Camera — non sia in contrasto con il disposto stabilito dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame e dagli altri articoli che, per coordinamento ad esso si ricollegano, come l'articolo 30 e ancor più l'articolo 33, che tratta del regolamento di applicazione.

Io ritengo che con quest'impostazione e con questa dizione non sono più solo equipollenti i due titoli di studio. Costoro diventano dottori agronomi e, in quanto tali, hanno diritto ad essere iscritti nell'albo, nell'elenco speciale di cui fa menzione l'articolo 30. Mi pare dunque che non sia neanche necessaria la modifica con riserva di produrre un altro atto legislativo; mi sembra invece che l'interpretazione autentica da dare al disegno di legge n. 1218, ammesso che questo testo venga approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia quella della indiscussa legittimità per l'iscrizione nell'albo in quella sezione speciale di cui, ripeto, all'articolo 30.

Mi pare che questa precisazione fosse doverosa in modo che, in sede di interpretazione della normativa, non sorgano dubbi.

ROSSI DORIA. Sottoscrivo la precisazione fatta ora dal senatore Artioli, che mi sembra assolutamente corretta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZANON, *relatore alla Commissione*. Sono anche io d'accordo con le valutazioni del senatore Artioli, perchè qui non si tratta più di equipollenza dei titoli, ma di identità. Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

FELICI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo posso assicurare la Commissione che il rilievo formulato dal senatore Artioli, risultando agli atti, servirà ad eliminare ogni preoccupazione in merito ad un problema normativo che aveva richiamato anche l'attenzione del Governo.

Non mi resta dunque che invitare la Commissione ad esprimere voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

*(Titolo di dottore agronomo  
e di dottore forestale)*

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura della lettera v) del primo comma dell'articolo 2, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« v) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre nei limiti delle competenze dei geometri, nonché quelle previste dagli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, numero 64 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

*(È approvata).*

Il secondo comma dell'articolo 2 non è stato modificato.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il quarto comma dell'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale è obbligatoria l'iscrizione nell'albo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I dottori agronomi e i dottori forestali impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. Presso i rispettivi ordini sarà conservato il timbro professionale che verrà consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli dal 4 al 29 non sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 30 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'albo, distinto in più sezioni riguardanti, rispettivamente, i dottori agronomi e i dottori forestali, contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta. Essi sono compilati secondo l'ordine di anzianità e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione ».

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo comma dell'articolo 30 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 30, quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 31 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« *d*) avere conseguito l'abilitazione allo esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

*(È approvata).*

Il secondo comma dell'articolo 31 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 31, quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 32 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 33 non sono stati modificati.

Do lettura del terzo comma di tale articolo nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione

nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il quarto comma dell'articolo 33 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 33, quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli del disegno di legge dal 34 al 63 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

**D E L P A C E .** Prima dell'approvazione del disegno di legge in esame, cui il Gruppo comunista si dichiara favorevole, mi sia permesso raccomandare al rappresentante del Governo che del problema della equiparazione dei titoli di studio per gli agronomi si tenga adeguato conto nell'elaborazione del regolamento previsto dal provvedimento ora discusso.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,50.*

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. GIULIO GRAZIANI